

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Riposi annui (4,95% su 1 + 2 + 3) dal 1° ottobre 2000 euro	5 Totale 1 + 2 + 3 + 4 euro	6 Maggiorazione per ferie e gra- tifica natalizia (18,50% su 1 + 2 + 3) (°°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2013 (°) euro	8 Totale retribuzione lorda (5 + 6 + 7) (°) euro
OPERAI DI 4° LIVELLO	6,48	1,61	3,07	0,55	11,71	2,06	0,22	13,99
OPERAI SPECIALIZZATI - 3° LIVELLO								
<ul style="list-style-type: none"> - carpentiere specializzato - muratore specializzato, pontatore, ferraiolo - gruista, fabbro di cantiere, falegname specializzato, meccanico elettricista - autista meccanico, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili (*) - applicatore di asfalto, posatore di coperture impermeabili - sabbiatore, aiutante posatore di coperture impermeabili - applicatore di mosaico di 1.a, posatore di linoleum, posatore di pavimenti in legno (parchetti), posatore di pavimenti o di rivestimenti - conducente rulli compressori stradali patentato, posatore mattonelle di asfalto compresso - scalpellino, posatore, cubettista - pittore decoratore murale - decoratore di ditte, insegne, verniciatore, imitatore di marmi e legni - letterista, doratore - decoratore in stucco e inquadratore - stuccatore da banco, modellista - riquadratore cementista - stuccatore 	6,01	1,50	3,06	0,52	11,09	1,96	0,21	13,26

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa**, passa, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, da euro 6,86 ad **euro 8,76 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti**, invariata dal 1° luglio 2012, è pari ad **euro 3,26 giornalieri**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(°) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(°°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(*) Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza, fermo restando il computo su tali ore ordinarie sia del 14,20% da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia (18,50% ai fini contributivi e fiscali), sia del 4,95% da corrispondere in busta paga per riposi annui.

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 euro	4 Riposi annui (4,95% su 1 + 2 + 3) dal 1° ottobre 2000 euro	5 Totale 1 + 2 + 3 + 4 euro	6 Maggiorazione per ferie e gra- tifica natalizia (18,50% su 1 + 2 + 3) (°°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2013 (°) euro	8 Totale retribuzione lorda (5 + 6 + 7) (°) euro
OPERAI QUALIFICATI - 2° LIVELLO - muratore qualificato, carpentiere qualificato, falegname qualificato - autista conducente, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili (*) - calderaio - aiuto applicatore di mosaico, aiutante posatore di linoleum, aiutante posatore di pavimenti o di rivestimenti - asfaltista stradale - selciatore, fabbro, falegname - imbiancatore - verniciatore - stuccatore di plafoni e pareti (lisciatore) - stuccatore da banco, scalpellino, lucidatore	5,41	1,35	3,05	0,49	10,30	1,81	0,19	12,30

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa**, passa, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, da euro 6,86 ad **euro 8,76 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti**, invariata dal 1° luglio 2012, è pari ad **euro 3,26 giornalieri**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(*) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(°°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

(*) Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza, fermo restando il computo su tali ore ordinarie sia del 14,20% da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia (18,50% ai fini contributivi e fiscali), sia del 4,95% da corrispondere in busta paga per riposi annui.

RETRIBUZIONI ORARIE PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - OPERAI

LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012 euro	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011 euro	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991 (**) euro	4 Riposi annui (4,95% su 1 + 2 + 3) dal 1° ottobre 2000 euro	5 Totale 1 + 2 + 3 + 4 euro	6 Maggiorazione per ferie e gra- tifica natalizia (18,50% su 1 + 2 + 3) (°°) euro	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2013 (*) euro	8 Totale retribuzione lorda (5 + 6 + 7) (°) euro
OPERAI COMUNI - 1° LIVELLO								
- aiuto pontatore, addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie e addetto all'uso di vibratori, sifoni e pipe, lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa, aiuto ferraiolo								
- aiutante asfaltatore, manovale addetto alle coperture impermeabili								
- aiutante asfaltista, apprendista posatore di mattonelle, allievo conducente rulli compressori stradali	4,63	1,16	3,02	0,44	9,25	1,63	0,16	11,04
- bitumatore stradale								
- battitore di cubetti, aiuto posatore, sterratore								
- aiutante stuccatore da banco, riquadratore, cementista, scalpellino, lucidatore, gettatore								
- badilante								
- manovale								
- garzone								
- facchino								
- magazziniere								
- guardiano, fattorino	4,16	1,04	2,52	0,38	8,10	1,43	0,14	9,67
- guardiano con alloggio	3,70	0,93	2,51	0,35	7,49	1,32	0,13	8,94

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa**, passa, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, da euro 6,86 ad **euro 8,76 giornalieri**, mentre l'**indennità trasporti**, invariata dal 1° luglio 2012, è pari ad **euro 3,26 giornalieri**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(*) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(**) Il valore orario dell'ex indennità di contingenza dei lavoratori discontinui è stato adeguato al disposto del decreto legislativo n. 66/2003.

(°°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

ADDETTI AI LAVORI FERROVIARI E TRAMVIARI - Articolo 21, punto B) c.c.n.l. 18 giugno 2008

Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza LIVELLI E MANSIONI	1 Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011	3 Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	4 Riposi annui (4,95% su 1 + 2 + 3) dal 1° ottobre 2000	5 Totale 1 + 2 + 3 + 4	6 Indennità di cantiere fer- roviario (15% su 1 + 2 + 3)	7 Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 1 + 2 + 3) (°°)	8 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2013 (°)	9 Totale retribuzione lorda (5 + 6 + 7 + 8) (°)
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
Operai di 4° livello	6,48	1,61	3,07	0,55	11,71	1,67	2,06	0,22	15,66
Operai specializzati - 3° livello - Addetto ai lavori di armamento ferroviario	6,01	1,50	3,06	0,52	11,09	1,59	1,96	0,21	14,85
Operai qualificati - 2° livello - addetto ai lavori di armamento ferroviario e tramviario	5,41	1,35	3,05	0,49	10,30	1,47	1,81	0,19	13,77
Operai comuni - 1° livello - addetto ai lavori di armamento ferroviario e tramviario, manovale - magazzino addetto ai magazzini di cantiere	4,63	1,16	3,02	0,44	9,25	1,32	1,63	0,16	12,36

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa**, passa, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, da euro 6,86 ad **euro 8,76 giornalieri**. L'indennità trasporti prevista dal citato Accordo non è dovuta agli operai addetti ai lavori ferroviari e tramviari, in quanto assorbita dall'indennità di cantiere ferroviario del 15%.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(°) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(°°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

RETRIBUZIONI MENSILI PER TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - IMPIEGATI E QUADRI

LIVELLI E CATEGORIE	1	2	3	4	5
	Stipendio minimo mensile dal 1° gennaio 2012 euro	Premio di produzione dal 1° gennaio 2011 euro	Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 euro	Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2013 (*) euro	Totale retribuzione lorda 1 + 2 + 3 + 4 (*) euro
7° livello - quadri (*) e 1.a categoria super	1.600,71	379,43	544,15	59,58	2.583,87
6° livello - 1.a categoria	1.440,63	347,35	539,96	53,63	2.381,57
5° livello - 2.a categoria	1.200,52	288,74	533,68	44,69	2.067,63
4° livello - Impiegati di 4° livello	1.120,51	261,62	531,58	41,71	1.955,42
3° livello - 3.a categoria	1.040,46	241,22	529,49	38,73	1.849,90
2° livello - 4.a categoria	936,42	215,94	526,76	34,86	1.713,98
1° livello - 4.a categoria primo impiego (**)	800,36	185,64	523,20	29,79	1.538,99

Inoltre, gli impiegati e i quadri hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 22 dicembre 2011, nonché, per gli aspetti fiscali e contributivi, quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa**, passa, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, da euro 110,57 ad **euro 140,79 mensili**, mentre l'**indennità trasporti**, invariata dal 1° luglio 2012, è pari ad **euro 65,49 mensili**.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale. Per la determinazione della quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa vale quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo 22 dicembre 2011.

AVVERTENZA

L'importo orario del trattamento economico spettante agli impiegati edili si ottiene dividendo per 173 gli importi mensili. Il coefficiente 25 resta esclusivamente per la determinazione della quota giornaliera della retribuzione di fatto, ai fini del pagamento delle festività cadenti in domenica nonché per la maggiorazione da riconoscere in aggiunta alla normale retribuzione del mese di novembre, quale trattamento per l'ex festività nazionale del 4 novembre.

(*) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(*) Con decorrenza 7 febbraio 1988 ed in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, il c.c.n.l. ha regolamentato la categoria dei quadri. Il riconoscimento in forma scritta, da parte dell'impresa, della qualifica di quadro, comporta l'attribuzione di un'indennità di funzione di euro 140,00 mensili dal 1° giugno 2008.

(**) Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

APPRENDISTI OPERAI MINORENNI - Articolo 92, comma 31, c.c.n.l. 18 giugno 2008 - Accordo provinciale 2 ottobre 1984

Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza APPRENDISTI OPERAI MINORENNI (durata: minima 18 mesi - massima 3 anni)	1 Minimo di paga base dal 1° gennaio 2012	2 Indennità territoriale dal 1° gennaio 2011	3 Ex indennità contingenza dal 1° novembre 1991	4 Riposi annui (4,95% su (1 + 2 + 3) dal 1° ottobre 2000	5 Totale 1 + 2 + 3 + 4	6 Maggiorazione per ferie e gratifica natalizia (18,50% su 1 + 2 + 3) (°°)	7 Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2013 (°)	8 Totale retribuzione lorda (5 + 6 + 7) (°)
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
1° semestre	3,25	0,81	1,83	0,29	6,18	1,09	0,11	7,38
2° semestre	3,52	0,89	1,98	0,32	6,71	1,18	0,12	8,01
3° semestre	3,79	0,95	2,13	0,34	7,21	1,27	0,13	8,61
4° semestre	4,06	1,01	2,28	0,36	7,71	1,36	0,14	9,21
5° semestre	4,33	1,09	2,44	0,39	8,25	1,45	0,15	9,85
6° semestre	4,60	1,15	2,59	0,41	8,75	1,54	0,16	10,45

Inoltre in base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti operai hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli operai. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(°) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

(°°) Quota di maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile: 14,20% su 1 + 2 + 3.

N.B. Il contributo INPS a carico del datore di lavoro (v. Suggerimento Assimpredil Ance n. 41/2007) comprende anche la quota per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La legge n. 183/2011 ha previsto l'esenzione contributiva per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 per le imprese che abbiano sino a 9 dipendenti in forza (v. Suggerimento n. 364/2011).

APPRENDISTI IMPIEGATI MINORENNI - Articolo 92, comma 31, c.c.n.l. 18 giugno 2008 - Accordo provinciale 2 ottobre 1984

Retribuzioni mensili per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza APPRENDISTI IMPIEGATI MINORENNI (durata: minima 18 mesi - massima 3 anni)	1	2	3	4	5
	Stipendio minimo mensile dal 1° gennaio 2012 euro	Premio di produzione dal 1° gennaio 2011 euro	Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 euro	Elemento variabile della retribuzione - EVR dal 1° gennaio 2013 (*) euro	Totale retribuzione lorda 1 + 2 + 3 + 4 (*) euro
1° semestre	624,28	144,74	317,69	23,24	1.109,95
2° semestre	676,30	156,79	344,16	25,17	1.202,42
3° semestre	728,32	168,86	370,64	27,11	1.294,93
4° semestre	780,35	180,92	397,12	29,05	1.387,44
5° semestre	832,37	192,98	423,59	30,98	1.479,92
6° semestre	884,39	205,04	450,07	32,92	1.572,42

Inoltre in base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti impiegati hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli impiegati. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

L'indennità sostitutiva di mensa è esente da contributi e premi e dalla ritenuta fiscale sino al limite giornaliero di euro 5,29, **se corrisposta agli addetti ai cantieri edili**; la quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente tale importo è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale. Per la determinazione della quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa vale quanto previsto dall'articolo 4 dell'Accordo 22 dicembre 2011.

(*) L'importo a titolo di EVR è corrisposto quale anticipazione concordata in sede territoriale, la cui spettanza e misura dovranno essere confermate in sede di verifica annuale. Tale importo non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'anticipazione è soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria, sino all'emanazione delle previste disposizioni ministeriali per l'applicazione degli sgravi contributivo e fiscale.

N.B. Il contributo INPS a carico del datore di lavoro (v. Suggerimento Assimpredil Ance n. 41/2007) comprende anche la quota per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La legge n. 183/2011 ha previsto l'esenzione contributiva per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 per le imprese che abbiano sino a 9 dipendenti in forza (v. Suggerimento n. 364/2011).